

D.M. 16 MAGGIO 1996, N. 392

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996; adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Percentuale massima di acqua.

1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, e' determinata nella misura del quindici per cento in peso.
2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformita' alle specifiche di cui all'art. 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.

Art. 2. Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore.

1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' degli oli usati contenuti.
2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:
 - a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacita' superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.
4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

Art. 3. Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta.

1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'art.5, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, ad imprese che:
 - a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato B ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato C;
 - b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione e' richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa puo' essere incrementata e descriva le modalita' di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;
 - c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonche' gli eventuali loro procuratori generali o

speciali, in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente;

d) offrano di dare, ancorche' con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre societa' del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.

2. La garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta per i seguenti rischi:

a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera a), rischi di responsabilita' civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L. 4.000.000 per metro cubo di capacita' degli automezzi e di L. 300.000 per metro cubo di capacita' geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione e' richiesta;

b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992 di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di L. 200.000.000.

3. I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento e' calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.

4. Le imprese di cui al comma 1 devono altresì assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.

5. Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccogliitrice per le quali non sussistano gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992 ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicita' ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni:

a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalita' previste all'allegato A, tabella 1, salvi i casi di impossibilita' tecnica o eccessivo onere economico;

b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facolta' di miscelarle fra loro ferma la responsabilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992; in nessun caso e' ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicita';

c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esercizio della facolta' di miscelare, di cui alla lettera b), un campione della miscela prelevato con le medesime modalita', alle analisi previste all'allegato A, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento.

6. L'impresa interessata deve altresì assumere i seguenti impegni:

a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformita' a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione;

b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a) alle analisi di cui all'allegato A, tabelle 2 e 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992;

c) tenendo conto delle prioritaa' previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992, perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite

previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato A e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta inidoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95/1992, provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformita' di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

7. Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo e' subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed e' subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.

8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.

9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformita' all'allegato C.

Art. 4. Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione.

1. Ai fini dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, e fatti salvi i casi di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti:

- a) stoccaggio conforme all'allegato C;
- b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio;
- c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non e' ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;
- d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato;
- e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui;
- f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;
- g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, $CO_2/(CO+CO_2)$, minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le stesse tipologie di impianti:

polveri totali	100 mg/Nm ³
carbonio organico totale	50 mg/Nm ³
composti inorganici gassosi del cloro espressi come HCl	30 mg/Nm ³
composti inorganici gassosi del fluoro espressi come HF	5 mg/Nm ³
idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0.1 mg/Nm ³

PCB/PCT	0.1 mg/Nm3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente calcolata come nell'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C 130/01, pubblicata nella GUCE n. C.130 del 21 maggio 1992)	0.1 ng/Nm3

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera g) devono essere abbattuti con un termodistruttore;

i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi;

l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:

- strippaggio con vapore;
- disoleazione;
- ossidazione biologica;
- chiarificazione;
- filtrazione su sabbia.

Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3 presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992:

a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento;

c) avere capacita' significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO₂);

d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato A del decreto legislativo n. 95/1992 e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. C.130 del 21 maggio 1992:

idrocarburi policiclici aromatici	0,1 mg/Nm3
PCDD + PCDF (come diossina equivalente)	0,1 ng/Nm3
PCB/PCT	0,1 mg/Nm3

e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

- temperatura della camera di combustione, non inferiori a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;
- efficienza di combustione, CO₂/(CO+CO₂), non inferiore al 99%;
- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.

4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'art. 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonche' miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.

5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformita' dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.

6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorche' non contaminati, siano inadatti ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati e' tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, e' considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

Art. 5. Metodi di analisi.

1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonche' i relativi coefficienti di riproducibilita' sono quelli descritti nell'allegato D.

2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilita' previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita.

3. All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico puo' procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanita'. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'art.4, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

Art. 6. Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione.

1. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonche' le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalita' e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.

2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attivita' di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:

a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;

b) quantita' delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano;

c) quantita' degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna regione, loro origine ed utilizzo quale risultante dalla documentazione acquisita;

d) quantita' degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonche' di quelli inadatti ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;

- e) quantita' degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalita' della loro distruzione;
- f) dati economici e statistici relativi;
- g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1;
- h) i dati previsionali sulle quantita' di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorit  previste all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attivita' di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Le regioni, ed, ove a cio' delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.

5. La comunicazione del detentore, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformita' allegato F, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;
- b) quantitativo di olio usato ceduto;
- c) data della consegna;
- d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;
- e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformita' agli standards previsti dall'allegato E e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;
- f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95/1992, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.

6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformita' all'allegato F, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
- b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto.

7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresì contenere:

- a) estremi del registro di carico e scarico del detentore, nonche' pagina e numero dell'operazione ivi annotata;
- b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5;
- c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicit  ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, copia del relativo certificato di analisi.

8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformita' all'allegato G, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale e' munita, del suo registro di carico e scarico, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
- b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita IVA, estremi dell'autorizzazione della quale e' munito, del suo registro di carico e scarico, nonche' pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
- c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO A - METODO DI CAMPIONAMENTO, ANALISI DEL CONTENUTO DI ACQUA E ALTRI

PARAMETRI DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Tabella 1- Metodo di campionamento dell'olio usato

Normativa: NOM 1/86 (ISO 3170 - UNI 20015) - ASTM D 270 e NOM 2 (ISO 3171 - UNI 20057).

Numero campioni da prelevare:	3 campioni da 1 lt riempito per 4/5 (800 gr), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo e' eseguito.
Conservazione dei campioni :	Con forti quantita' di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0 - 4 °C) max per 60 giorni. Gli altri campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (15 - 25 °C) per max 60 giorni dalla data di prelievo prima dell'esecuzione dell'analisi.

Tabella 2. - Metodo analisi contenuto acqua

Normativa: NOM 7-70 / ASTM D.95

Calcolo della percentuale: in base al peso

Tabella 3. - Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori minimi massimi consentiti per l'eliminazione tramite rigenerazione

Parametri	Metodi	Valori
DENSITA' A 15 °C	NOM 42-83/ASTM D 1298	max 0,920 KG/L
SEDIMENTI TOTALI	NOM 112-71/ASTM D 2273	max 3,0% in peso
VISCOSITA'	NOM 46-71/ASTM D 445	min 1,8 °E a 50 °C
PCB/PCT	CEI 10/19/ASTM D 4059	max 25 mg/Kg
CORO TOTALE	NOM 98-72/ASTM D 1317	max 0,5% peso
ZOLFO	NOM 97-80/ASTM D 1552	max 1,50% peso
DILUENTI	NOM 30-90/ASTM D 322	max 5,0% in volume
PIOMBO+ZINCO	IRSA 64 (N. 10)	max 4.000 mg/Kg
CADMIO+CROMO+NICHEL+ VANADIO	IRSA 64 (N. 10)	max 50 mg/Kg
* N.o NEUTRALIZZAZIONE	NOM 86-88/ASTM D 664	max 3,5 mg KOH/g
* N.o SAPONIFICAZIONE	NOM 81-71/ASTM D 94	max 18,0 mg KOH/g

* Determinazioni da eseguirsi sul campione dopo aver proceduto alla perdita per riscaldamento (ASTM D.3607). L'olio non deve inoltre contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Tabella 4. - Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per l'eliminazione di oli usati tramite combustione

Parametri	Metodi	Valori
DENSITA' A 15 °C	NOM 42-83/ASTM D 1298	max 0,980 Kg/l
SEDIMENTI TOTALI	NOM 112-71/ASTM D 2273	max 3,0% in peso
PCB/PCT	CEI 19/19 - ASTM D 4059	max 25 mg/Kg
INFIAMMABILITA' CLEVELAND	NOM 83/71-ASTM D 92	min. 90 °C
METALLI: assorbimento atomico		
CROMO		

CADMIO		
VANADIO	* METODO IRSA 64 (N° 10)	max 100 mg/Kg
NICHEL		
PIOMBO		max 2.000 mg/Kg
RAME		max 500 mg/Kg
COLORO TOTALE	NOM 98-72/ASTM D 1317	max 0,60% peso
FLUORO		Tracce
ZOLFO	NOM 97-80/ASTM D 1552	max 1,50% peso
CENERI	NOM 12-88/ASTM D 482	max 1,50% peso

L'olio non deve inoltre contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

Tabella 5. - Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi per la eliminazione delle miscele oleose (comprese le emulsioni) tramite combustione Fase oleosa:

Parametri	Metodi	Valori
DENSITA' A 15 °C	NOM 42-83/ASTM D 1298	max 0,980 Kg/l
PCB/PCT	CEI 10/19 - ASTM D 4059	max 25 mg
COLORO TOTALE	NOM 98-72/ASTM D 1317	max 0,6% peso
DILUENTI	NOM 39-90/ASTM D 322	max 5,0% vol.
FLUORURI	NOM 98-72/ASTM D 1317	Tracce
ZOLFO	NOM 97-80/ASTM D 1552	max 1,5% peso
CENERI	NOM 12-88/ASTM D 482	max 1,5% peso
METALLI: assorbimento atomico		
CROMO		
CADMIO		
VANADIO	* METODO IRSA 64 (N° 10)	max 100 mg/Kg
NICHEL		
PIOMBO		max 2.000 mg/Kg
RAME		max 500 mg/Kg
pH		min 5
% OLIO	NOM 7-70 / ASTM D.95	riportare dato
SEDIMENTI TOTALI	NOM 112-71 / ASTM D.2273	riportare dato

* IRSA Quaderno 64 vol. 3 N XX

L'olio non deve inoltre contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

ALLEGATO B - REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA RACCOLTA

1. Modalita'.

La raccolta di olio usato ed emulsioni oleose puo' essere effettuata:

- con autobotte;
- con cassonato e contenitori mobili di varia capacita'.

E' ammesso l'impegno di contenitori mobili anche non metallici di qualsiasi forma e capacita': se realizzati in materiale non metallico, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla legge 121 del 27.3.69, successivi aggiornamenti e relative circolari d'attuazione.

I contenitori mobili o le cisterne, non dovranno mai essere riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il 3% della totale capacita'.

I contenitori, sia fissi che mobili, dovranno sempre viaggiare ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori delle aree attrezzate, se non in caso di assoluta necessita' ed emergenza. La raccolta di olio usato o emulsioni oleose deve essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai contenitori di stoccaggio dei detentori.

Sono vietate altre modalita' di travaso che comportino rischi di spandimento. Nella operazione di travaso, predisporre accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali (materiale oleoassorbente ecc.).

L'operazione di aspirazione deve preferibilmente essere effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel contenitore da vuotare; eventuali giunzioni dovranno essere effettuate con giunti filettati o attacchi rapidi unificati evitando giunzioni precarie.

La raccolta di filtri usati deve essere effettuata utilizzando specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri sfusi da un contenitore all'altro.

2. Automezzi.

Gli automezzi adibiti alla raccolta di olio usato o emulsioni oleose debbono:

- a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro previsto dal Regolamento d'attuazione del T.U. 15.6.59 D.P.R. 420/59 e successivi aggiornamenti, per prodotti di classe IIIa, ivi inclusa, indipendentemente dalla quantita' trasportata, la certificazione di idoneita' di cui all'art. 356 del detto Regolamento, nonche' di quanto indicato nel D.M. 31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali;
- b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui siano elencati i provvedimenti da prendere nel caso di spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio d'incendio come prescritto dall'art. 371 del detto T.U.;
- c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, sia metallici che non metallici, o di filtri olio usati, dovranno avere il cassone ad effettiva tenuta stagna per contenere eventuali spandimenti ed essere dotati di adeguata attrezzatura di sollevamento. Tali caratteristiche dovranno essere riportate nella certificazione di idoneita';
- d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano l'aspirazione del prodotto;
- e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche d'uso, nelle tipologie di piu' ampio impiego, per intervenire nel caso di piccoli spandimenti. Tutte le attrezzature, in particolare valvole di intercettazione e manichette debbono essere tenute in buono stato di conservazione ed efficienza: l'efficienza delle manichette deve essere periodicamente accertata secondo le specifiche del fornitore. Dovra' essere istituita una scheda per ogni manichetta in cui il titolare della autorizzazione riporterà i dati da lui verificati, i valori riscontrati, la data della verifica: la scheda dovra' sempre essere presente sul mezzo.

ALLEGATO C - CARATTERISTICHE DEI DEPOSITI PER STOCCAGGIO

1. Caratteristiche generali dei depositi.

- a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.
- b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di mt 2,50.
- c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attivita' di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.
- d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono

disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.

e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norme di sicurezza indicate nel D.M. 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali.

2. Potenzialita' del deposito.

La quantita' complessiva degli oli o emulsioni oleose che puo' trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialita' reale), non puo' in nessun caso essere superiore alla capacita' geometrica totale dei serbatoi (potenzialita' geometrica). Detta Pr la potenzialita' reale e Pg quella geometrica, sara':

$$Pr \leq 0,9 \times Pg$$

3. Serbatoi.

I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:

a) fissi: e' esclusa la possibilita' di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacita';

b) realizzati in acciaio;

c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;

d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;

e) equipaggiati con accessori che permettano:

- campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno);

- esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.;

- il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola);

- la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione: sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste;

- la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio.

In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.

Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacita' di contenimento pari a quella del serbatoio:

e' ammessa l'installazione di piu' serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di piu' serbatoi in unico bacino, la capacita' di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacita' geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio piu' grande.

Non sono ammessi argini in terra.

I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali.

Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.

Nel caso di piu' serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:

- per serbatoi di $Cg \geq 30 \text{ m}^3$ distanza minima di m 0,80

- per serbatoi di $Cg > 30 \leq 150 \text{ m}^3$ distanza minima di 1,00

- per serbatoi di Cg > 150 m³ distanza minima tra serbatoi di m 1,50.

I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino:

$$D = H - h$$

dove:

- D distanza in m del serbatoio dal muro di bacino
- H altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino
- h altezza in m del muro di bacino misurato all'interno dello stesso.

4. Impianto di movimentazione.

L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.

Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.

Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa.

L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.

Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi.

Le pompe di movimentazione prodotto debbono essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.

Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi.

5. Aree di travaso

Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:

a) Carico ATB.

L'area di carico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa;

la pavimentazione deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico ATB deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.

b) Scarico ATB.

L'area di scarico ATB deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi.

c) Locali travaso.

I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere:

- una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;
- un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop.

I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate. L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi.

Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.

Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'art. 1 comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.

d) Contenitori mobili.

I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come già indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s. di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.

6. Filtri olio usati.

Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.

7. Rete fognante.

I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose.

a) Fognatura bianca.

Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale.

b) Fognatura oleosa.

Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti:

- le caratteristiche previste dalla Tab. C legge 319 del 10/5/76 successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni più severe da parte degli Enti autorizzanti;

- le caratteristiche previste dalla Tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali. I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anziché nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di SLOP.

ALLEGATO D - METODI DI ANALISI

1	NOM 1 - 86 ASTM D 270	CAMPIONAMENTO MANUALE
2	UNI 20057	CAMPIONAMENTO AUTOMATICO IN LINEA
3	NOM 7 - 70 ASTM D95	DETERMINAZIONE DELL'ACQUA
4	NOM 42 - 83 ASTM D1298	DETERMINAZIONE DELLA DENSITA'
5	NOM 112 - 71 ASTM D2273	DETERMINAZIONE DEI SEDIMENTI TOTALI
6	NOM 46 - 71 ASTM D445	DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITA'
7	CEI 10 - 19 ASTM D4059	DETERMINAZIONE DEI PCB/PCT
8	NOM 98 - 72 ASTM D1317	DETERMINAZIONE DEL CLORO TOTALE
9	NOM 39 - 71 ASTM D322	DETERMINAZIONE DELLA DILUIZIONE

10	ASTM D 3607	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA AL RISCALDAMENTO
11	NOM 86 - 88 ASTM D664	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI NEUTRALIZZAZIONE
12	NOM 81 - 71 ASTM D94	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SAPONIFICAZIONE
13	NOM 83 - 71 ASTM D92	DETERMINAZIONE DEL PUNTO INFIAMMABILITA' NEL VASO APERTO
14	IRSA N 64	INTEGRAZIONE ALLA METODICA PER LA DETERMINAZIONE DEI METALLI
15	NOM 97 - 80 ASTM D1552	DETERMINAZIONE DELLO ZOLFO
16	NOM 12 - 88 ASTM D482	DETERMINAZIONE DELLE CENERI

Allegato E/1 - oli usati rigenerabili

(non scaricabile da questo testo)

Allegato E/2 - oli usati e miscele oleose per combustione

(non scaricabile da questo testo)

Allegato F - ART. 6 n° 1 lettera c ed ART. 7 n° 1 lettera d

(non scaricabile da questo testo)

Allegato G - Comunicazione di avvenuta eliminazione di oli usati. (D.LL. 95/92 - Art. 7 n° 2 lettera C)

(non scaricabile da questo testo)

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 da' attuazione alle direttive 75/439 CEE e 87/101 CEE relative alla eliminazione degli oli usati. In particolare, l'art. 4 cosi' recita:
 - "1. Ai Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze spettano, ciascuno per la parte di propria competenza, la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e sull'operato del consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'art. 11 del presente decreto.
 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della sanita' provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
 - a) alla determinazione della percentuale massima di acqua contenuta negli oli usati oltre la quale il composto va classificato come miscela oleosa ai fini dell'applicazione del presente decreto;
 - b) alla determinazione delle norme tecniche, comprensive dei metodi di analisi, per il rilascio

delle autorizzazioni per la raccolta e l'eliminazione degli oli usati;

c) alla determinazione delle speciali misure tecniche per la eliminazione degli oli usati contaminati, con norme tecniche da adottare mediante regolamento sentito il Consiglio superiore di sanita', ed avvalendosi delle ricerche dell'Istituto superiore di sanita', del CNR e delle universita';

d) alla redazione e all'inoltro delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione della raccolta e della eliminazione degli oli usati alla Commissione delle Comunita' europee.

3. Le norme tecniche comprensive dei metodi di analisi, previste dal comma 2 fissano:

a) i requisiti tecnici richiesti dall'impresa che esercita la raccolta e/o l'eliminazione, nonche' le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e degli impianti da destinarsi alla raccolta ed allo stoccaggio provvisorio degli oli usati;

b) le specifiche, ulteriori a quelle previste alla normativa vigente in materia di protezione delle acque, del suolo e dell'aria, per assicurare che gli impianti di rigenerazione adottino tecnologie atte a proteggere la salute e l'ambiente, contenere i costi, ridurre al minimo i rischi connessi con la tossicita' e la nocivita' dei residui della lavorazione.

4. I provvedimenti che regolano per la prima volta la materia dovranno essere emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto".

- Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce, che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 2:

- Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 6 cosi' recita:

"1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantita' superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;

b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;

c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

2. E' data facolta' ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

3. Chiunque esercita la attivita' di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati marittimi lacuali o fluviali, e' obbligato a:

a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo, l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui e' svolta la attivita', un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono

obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

6. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo".

Note all'art. 3:

- Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 5 così recita:

"1. L'autorità regionale competente e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dall'inoltro della domanda attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche di cui all'art. 4 e delle altre disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, rilasciano le autorizzazioni all'esercizio delle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati che non siano attribuite ad altre autorità dal presente decreto. Il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di eliminazione di oli usati è subordinato a preventivo esame tecnico degli impianti, da eseguirsi a spese del richiedente.

2. Ove l'autorità regionale accerti l'idoneità di un impianto di rigenerazione degli oli usati o del procedimento adottato a distruggere policlorodifenili e policlorotrifenili e le loro miscele in concentrazione superiore a 25 parti per milione, ovvero a ridurre la concentrazione negli oli di base prodotti al di sotto del riferito limite, autorizza l'impresa a rigenerare gli oli usati contaminati da dette sostanze anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dettando le specifiche tecniche e specificando i quantitativi massimi trattabili annualmente.

3. La costruzione e la gestione degli stabilimenti per la rigenerazione degli oli usati resta disciplinata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalle altre disposizioni in materia di impianti di oli minerali.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di raccolta, di trasporto e di stoccaggio degli oli usati, di cui all'art. 11, può essere rilasciata dal Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità ove, trascorsi i sessanta giorni dalla richiesta, la regione competente non provveda o provveda negativamente".

- Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 7 così recita:

"1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono obbligate a:

- a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori ai loro clienti;
- b) provvedere al loro stoccaggio;
- c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati raccolti;
- d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario;
- e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

2. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a:

- a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attività di raccolta;
- b) provvedere fino dall'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essi ceduti".

- L'art. 3, del medesimo decreto legislativo così recita:

"1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente.

2. Sono vietati:

- a) qualsiasi scarico degli oli usati nelle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;
- b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;

c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

3. Gli oli usati raccolti devono essere eliminati:

a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni, ed in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;

c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifenili e le loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, e' regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonche' ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili.

Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonche' dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9-bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni ed integrazioni.

5. E' fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati".

- Per l'art. 6 del citato decreto legislativo si rinvia alla nota all'art. 2.

- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 da attuazione alle direttive (CEE) n. 75/422 relativa ai rifiuti, 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi. L'art. 4 cosi' recita:

"Allo Stato competono:

a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento delle attivita' connesse con l'attuazione del presente decreto;

b) la predisposizione di criteri generali sulle metodologie relative allo smaltimento dei rifiuti, nonche' sulle caratteristiche delle zone per l'ubicazione degli impianti di smaltimento;

c) la determinazione di misure dirette a limitare la formazione dei rifiuti, nonche' di norme tecniche generali relative ai sistemi di smaltimento che favoriscano il riciclaggio dei rifiuti, il recupero delle materie riutilizzabili e la produzione di energia, promuovendo, se del caso, studi e ricerche;

d) la determinazione di limiti di accettabilita' e delle caratteristiche chimicofisiche e microbiologiche per talune sostanze e microrganismi, contenuti nei rifiuti e nei prodotti risultanti dal loro trattamento o dalla loro trasformazione, in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

e) la definizione dei criteri generali per l'assimilabilita' dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, nonche', se necessario, la definizione di norme tecniche per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi separatamente da ogni altra materia e residuo;

f) la determinazione di criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

g) la determinazione delle quantita', delle concentrazioni od in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente;

h) il coordinamento dei piani regionali di smaltimento dei rifiuti, attraverso conferenze interregionali;

i) la redazione delle comunicazioni e periodiche relazioni sulla situazione dello smaltimento dei rifiuti per la commissione delle Comunita' economiche europee".

- I commi 10 e 11 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 95/1092, piu' volta' citato cosi' recitano:

"10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a:

a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;

- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirando dai detentori e dalle imprese autorizzate;
- c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alle quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;
- d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
- e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'art. 3, comma 3;
- f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impieghi alternativi;
- g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed alla eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e dalla produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.

11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali.

L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso".

Note all'art. 4:

- Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3.
- L'art. 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 95/92 così recita: "1. Chiunque effettua, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati per le quali sia prevista autorizzazione a norma del presente decreto, è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti previsti dall'art. 3 domanda all'autorità competente".
- Per l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 9, detta norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. L'art. 16 così recita:
 - "1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la regione interessata, la costruzione e la gestione di:
 - a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;
 - b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;
 - c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);
 - d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.
 - 2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonché delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste".
- La legge 15 gennaio 1968, n. 15, detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.
- Il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, dà attuazione alle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della

legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 3 di tale D.P.R. così recita:

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati ed aggiornati i valori limite ed i valori guida di qualità dell'aria, valida su tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:

a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonché i valori minimi e massimi di emissione;

b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e dei combustibili;

e) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;

d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti alla normativa del presente decreto.

3. Fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983.

4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, provvede:

a) a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite;

b) a redigere il piano nazionale di tutela della qualità dell'aria sulla base dei piani regionali, previa verifica della loro compatibilità;

c) ad individuare, sentite le regioni interessate, zone a carattere interregionale nelle quali, per la presenza di un maggior inquinamento atmosferico o per le loro caratteristiche paesaggistiche ambientali, sono stabiliti valori limite delle emissioni o valori limite di qualità dell'aria più restrittivi;

d) a predisporre i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria, da effettuare con i sistemi di rilevamento regionali, nonché una relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria formulata sulla base delle relazioni e dei dati forniti dalle regioni;

e) a predisporre i criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione ed al suo periodico aggiornamento sulla base dei dati forniti dalle regioni".

- Per il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.

- Per l'art. 5 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3.

- L'art. 9 del decreto legislativo n. 95/92 così recita:

"1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltre alla competente autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'art. 4, comma 3.

L'autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi in cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.

3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazioni superiori a quanto previsto all'art. 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione".

- Per quanto riguarda il D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.

- L'art. 12 del decreto legislativo n. 95/92 così recita:

"L'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione alla eliminazione degli oli usati è autorizzata ad effettuare all'interno dello stabilimento o dell'impianto dell'impresa, ispezioni, controlli o prelievi di campioni, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza delle condizioni inerenti all'autorizzazione, l'autorità detta le necessarie prescrizioni ed assegna un termine per la loro esecuzione. Nel caso di mancato adeguamento nel termine assegnato l'autorizzazione verrà

revocata".

- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge 21 gennaio 1994, n. 61, detta disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e l'istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

- Il regolamento CEE n. 259/93 del 1 febbraio 1993 e' relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della CEE nonche' in entrata ed in uscita dal suo territorio. L'art. 6, par. 5, trattino 4, di tale regolamento cosi' recita: "L'identita' del destinatario dei rifiuti, l'ubicazione del centro per il recupero nonche' il tipo e la durata dell'autorizzazione rilasciata per il funzionamento del centro. Il centro deve essere dotato di capacita' tecniche adeguate per il recupero dei rifiuti in questione, in condizioni che non presentino pericoli ne' per l'uomo ne' per l'ambiente".

Note all'art. 5:

- Per l'art. 4 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse.

Note all'art. 6:

- La direttiva n. 91/692/CEE contiene norme per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente.

- Per l'art. 3 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note all'art. 3.

- Per quanto riguarda l'art. 6 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 2.

- L'art. 8 del medesimo decreto legislativo n. 95/92 cosi' recita:

"1. Chiunque produce, ottiene, detiene, raccoglie o elimina olii usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui deve tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati.

2. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione. Copia del registro deve essere trasmessa, a richiesta, al Consorzio obbligatorio degli oli usati. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sono fissate le modalita' per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti". - Per l'art. 7 del decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alla nota all'art. 3. - Per quanto riguarda l'art. 4 del D.P.R. n. 915/82 si rinvia alla nota all'art. 3.